



REGOLAMENTO DELLA PROVA PERIODICA DELLA PRECISIONE DI TIRO

Quadro giuridico

Sono richiamati:

- l'art. 3 cpv. 2 della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986;
 - l'art. 2 cpv. 2bis lett. a) dell'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988;
 - l'art. 37 cpv. 2 della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990;
 - il Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori - Repubblica e Cantone Ticino del 12 dicembre 2018 e le relative susseguenti modifiche;
- ✓ ritenuto che le disposizioni federali in materia di caccia attribuiscono il compito per l'organizzazione della prova periodica della precisione di tiro ai Cantoni, divenuta obbligatoria in tutta la Svizzera;
- ✓ preso atto del mandato di prestazione conferito alla Federazione Cacciatori Ticinesi (in seguito FCTI) avallato dalla formale risoluzione n. 6145 del lodevole Consiglio di Stato del 06.12.2023 che incarica la stessa FCTI di organizzare e gestire la prova periodica della precisione di tiro con arma a palla e a pallini per il biennio 2024 – 2025 il cui superamento è obbligatorio per tutti i cacciatori che intendono staccare le corrispondenti autorizzazioni di caccia nelle stagioni venatorie 2024 e 2025.

1. Organizzazione

1.1

In seno alla FCTI la gestione e organizzazione delle sessioni per la prova periodica della precisione di tiro (in seguito PPPT) nell'ambito del mandato è delegato all'Area Tiro, ora denominata, Area Formazione e Sicurezza (in seguito AFS) la quale determina gli aspetti tecnici, informatici, amministrativi e logistici.

La AFS è pure competente per la determinazione degli standard e delle misure di sicurezza da osservare durante le sessioni di PPPT, come pure della selezione e formazione di istruttori, direttori tiro e monitori di tiro, nonché del personale addetto.

1.2

Le società e i distretti affiliati alla FCTI, così come gli armaioli professionali che esercitano sul territorio cantonale (in seguito armaioli) possono organizzare dei tiri validi per la PPPT, a condizione di essere preventivamente autorizzati dalla AFS.

1.3

Tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari, tecnici e operativi concernenti la PPPT sono supervisionati dall'Ufficio Caccia e Pesca del Cantone Ticino (in seguito UCP). In questo senso l'UCP e per delega anche la FCTI per il tramite dell'AFS sono autorizzati in ogni momento ad effettuare dei controlli, richiedere delle informazioni o delle prese di posizione sulla PPPT alla parte organizzatrice.



1.4

L'UCP e la FCTI hanno effettuato degli importanti investimenti ed in accordo con la piazza d'armi del Monte Ceneri e Armasuisse, dispongono e gestiscono presso lo stand di tiro del Monte Ceneri di 5 linee di tiro a 100 m e 2 linee di tiro a 200 m con impianto digitale. In loco si dispone pure di un impianto lepre e di una macchina lancia piattelli.

2 **Annuncio PPPT**

2.1

Ad inizio stagione le singole Società e i Distretti devono notificare la pre-riservazione per quelle date riservate dalla FCTI ad Armasuisse nelle quali intendono organizzare la PPPT presso lo Stand di tiro del Monte Ceneri.

2.2

La specifica richiesta per l'organizzazione della PPPT organizzata dalle singole Società, dai Distretti e dagli armaioli, deve essere annunciata per iscritto all'AFS con 20 giorni di anticipo all'indirizzo di posta elettronica tiro@cacciafcti.ch, tramite l'apposito formulario scaricabile dal sito www.cacci-fcti.ch.

3 **Stand di tiro Monte Ceneri**

3.1

L'occupazione e l'attribuzione delle giornate di tiro presso lo stand del Monte Ceneri è coordinata dall'AFS in accordo con Armasuisse.

L'AFS pubblica sul sito web federativo il calendario delle PPPT organizzate dalla FCTI, dalle Società e dai Distretti.

3.2

L'annuncio della PPPT all'AFS deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- a) Organizzatore: società, distretto, armaiolo
- b) Nome, Cognome, recapito telefonico, recapito di posta elettronica e indirizzo della persona di riferimento dell'organizzatore
- c) Data e orari
- d) Direttore di tiro e monitori di tiro

3.3

L'AFS, sulla scorta delle informazioni ricevute e riservandosi di effettuare ulteriori accertamenti, preavvisa, entro 7 giorni, l'organizzazione della PPPT, rispettivamente conferma ad Armasuisse l'eventuale necessaria riservazione dello Stand di tiro del Monte Ceneri.

3.4

Obbligatoriamente entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente la sessione di tiro, l'organizzatore della PPPT, deve inoltrare ad Armasuisse (ai due indirizzi di posta elettronica indicati nel formulario) e AFS il formulario ufficiale della riservazione dei bersagli e dell'infrastruttura necessaria.

3.5

I formulari sono scaricabili dal sito www.caccia-fcti.ch (nella sezione tiro/documenti e formulari) e devono essere compilati correttamente in ogni loro parte.



4 Altri Stand di tiro

4.1

L'annuncio della prova periodica della PPPT presso altri stand di tiro conformi e abilitati deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- a) Società, distretto, armaiolo
- b) Nome, cognome, recapito telefonico, recapito di posta elettronica e indirizzo della persona di riferimento dell'organizzatore
- c) Luogo
- d) Data e orari
- e) Programma di tiro
- f) Direttore di tiro e monitori di tiro

4.2

L'AFS, sulla scorta delle informazioni ricevute e degli accertamenti effettuati, rilascerà la propria decisione per l'organizzazione della PPPT.

5 Area PPPT / Direttore di tiro e monitori

5.1

L'area della PPPT deve essere chiaramente delimitata; nell'area devono trovarsi solo gli specialisti della sicurezza e i cacciatori impegnati nella prova di tiro.

5.2

Il Direttore di tiro è responsabile di definire il dispositivo di sicurezza minimo e adeguato considerando la gestione dell'intera area e dell'infrastruttura impiegata per la sessione di tiro, tenuto conto anche delle specifiche disposizioni contenute nell'elenco compiti per gli specialisti sicurezza Tiro Caccia della FCTI. Fino all'abilitazione dei Direttori di tiro (specifico corso) il ruolo e la funzione devono essere assunti da un monitore di tiro.

5.3

Le disposizioni per il Direttore di tiro e i monitori di tiro sono indicate nell'elenco degli obblighi per gli specialisti sicurezza Tiro Caccia della FCTI – edizione 07.03.2024. Questo documento è parte integrante del presente regolamento.

5.5

La FCTI corrisponderà un'indennità ai Direttori di tiro ed ai monitori impiegati nelle PPPT autorizzate e organizzate dalle Società e/o dai Distretti su territorio cantonale in relazione alle disponibilità finanziarie date dal mandato di prestazione per la PPPT (DT-UCP / FCTI).

6 Superamento della prova

6.1

Per le disposizioni che regolano il superamento della PPPT si richiama il relativo Regolamento cantonale sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori;

In considerazione della scarsa disponibilità di infrastrutture (stand di tiro) ufficialmente omologate allo scopo presenti sul territorio del Cantone Ticino, nonché della seria difficoltà di reperimento della munizione dovuta alla situazione economico-congiunturale, in accordo con l'autorità cantonale, è ammesso che:



- per la PPPT con arma a palla vengano effettuati anche solo 3 colpi - a discrezione del cacciatore
- per la PPPT con arma a pallini vengano effettuati anche solo 2 colpi (2 passaggi del bersaglio lepre o 2 lanci del piattello) – a discrezione del cacciatore.

In ogni caso dovrà essere raggiunto il punteggio minimo secondo i disposti dell'art 5 del Regolamento cantonale.

6.2

La PPPT presso lo Stand del Monte Ceneri è valida se svolta sui bersagli politronici. In caso di guasto e/o persistente malfunzionamento dei bersagli politronici, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione dell'AFS, la PPPT può essere svolta su bersagli di carta con marcatura manuale. Se del caso l'AFS indicherà le specifiche disposizioni da ottemperare.

7 Attestazioni

7.1

Il rilascio di ogni certificato PPPT è soggetto al prelievo di una tassa di CHF 15.00.

7.2

Le Società ed i distretti devono preventivamente richiedere tramite posta elettronica all'indirizzo tiro@cacciafcti.ch i necessari certificati che andranno rilasciati a tutti coloro che superano la PPPT. Per il rilascio di detti certificati la FCTI preleverà tramite fatturazione una tassa di CHF 7.00 per la prova a palla e CHF 4.00 per quella a pallini.

Gli armaioli autorizzati, devono preventivamente richiedere tramite posta elettronica all'indirizzo tiro@cacciafcti.ch i necessari certificati che andranno rilasciati a tutti coloro che superano la PPPT. Per il rilascio di detti certificati la FCTI preleverà tramite fatturazione una tassa di CHF 15.00.

7.3

Al fine di una corretta registrazione, la compilazione del certificato PPPT deve essere effettuata in modo leggibile e completo secondo le indicazioni del formulario stesso.

7.4

Quest'ultimo deve essere firmato dal tiratore, nonché timbrato e firmato dal responsabile della Società, del distretto e dall'armaiolo, pena la sua nullità.

7.5

Il certificato PPPT è redatto in 2 copie:

- a) l'originale (blu per tiro con arma a palla e bianco per tiro con arma a pallini) rimane al tiratore;
- b) la copia (rosa per tiro con arma a palla e gialla per tiro con arma a pallini) deve essere trasmessa, unitamente al foglio di stand, entro 5 giorni dall'esecuzione della PPPT alla FCTI, casella postale 5 – 6582 Pianezzo.

7.6

Il certificato PPPT può essere rilasciato dalla FCTI o dalla Società di appartenenza, anche a colui che presenta:

- a) il foglio di stand con l'indicazione dei colpiti, timbrato e firmato dai responsabili dell'impianto di tiro di un altro Cantone, dietro versamento della tassa di CHF 15.00;



- b) l'attestazione di superamento della PPPT rilasciata in un altro Cantone, a condizione che il risultato conseguito sia almeno quello stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, a titolo gratuito.

Una copia del foglio di stand o dell'attestazione di superamento della PPPT rilasciata in un altro Cantone deve obbligatoriamente essere allegata alla copia destinata alla FCTI.

8 Gestione dati

8.1

Tutti i dati sono gestiti dall'AFS mediante apposito database con la supervisione dell'UCP. I dati sono trattati in conformità della Legge federale sulla protezione dei dati (LDP).

9 Responsabilità

9.1

In occasione della PPPT, così come per dei tiri di allenamento e/o prova dell'arma, autorizzati dall'AFS devono essere scrupolosamente osservate tutte le normative e misure di sicurezza. La FCTI declina ogni e qualsiasi responsabilità.

10 Costi e spese

10.1

L'uso dello stand di tiro del Monte Ceneri per l'organizzazione della PPPT non comporta costi a carico della parte organizzatrice, in quanto assunti direttamente dalla FCTI.

10.2

Al contrario è prelevata una tassa a copertura dei costi di affitto e utilizzo della struttura qualora lo Stand venga utilizzato, previa la necessaria e preventiva richiesta alla FCTI, per dei tiri sociali, di allenamento e/o regolazione dell'arma, ecc. secondo le specifiche disposizioni contemplate dal regolamento per l'uso di terzi dei bersagli politronici presso lo stand del Monte Ceneri emanato dall'autorità cantonale (UCP).

11 Disposizioni finali

11.1

La FCTI, si riserva la facoltà di escludere temporaneamente o a tempo indeterminato dall'organizzazione delle PPPT i distretti, le società e gli armaioli, che non ottemperano agli obblighi del presente regolamento e alle normative in essere. I relativi certificati emessi da tale organizzatore non saranno ritenuti validi.

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente versione.

Il presente regolamento è approvato il 28.03.2024 da parte del Comitato Centrale Cantonale della FCTI ed entra immediatamente in vigore.